

Intesa sul Programma "Frutta nelle scuole" di cui alla Strategia nazionale in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione – Anno scolastico 2012 – 2013.

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio atti n.

30 /CSR del 2 febbraio 2012

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 2 febbraio 2012

VISTO il Regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica, tra l'altro il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che, al fine di istituire un programma denominato «Frutta nelle scuole», prevede, agli articoli 103 octies, 103 octies bis e 103 nonies, il finanziamento di un aiuto continuativo, per la distribuzione, ai bambini delle scuole, di prodotti ortofrutticoli anche trasformati e di banane, finalizzato a sostenerne il consumo nella fase in cui si formano le abitudini alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, concernente le disposizioni applicative del citato Regolamento, che stabilisce le modalità per l'accesso all'apposito aiuto comunitario, da parte degli Stati membri dell'Unione Europea, anche attraverso l'istituto del cofinanziamento e che, all'articolo 4, paragrafo 1, prevede l'elaborazione di una Strategia nazionale, da presentare alla Commissione Europea entro la data del 31 gennaio dell'anno di avvio di ogni annualità del Programma stesso, che indichi il bilancio delle risorse comunitarie e nazionali destinate al Programma, con l'indicazione della sua durata, del gruppo bersaglio, dei prodotti ammissibili, delle modalità di partecipazione degli attori pertinenti, nonché le specifiche misure di accompagnamento finalizzate ad elevarne l'efficacia,

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990" che, all'articolo 4 comma 3 così come modificato dall'articolo 2 comma 1 della legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;









CONFERENZA PLEMANENTE PER L'RAPPORTI TRA LO STATO, I E REGIONI L'LE PROVINCIE AUTONOML DI TRENTO È BOLZANO

VISTO l'atto repertorio n. 226 /CSR, del 16 dicembre 2010, con cui questa Conferenza ha sancito intesa approvando l'aggiornamento della Strategia Nazionale per la terza annualità del Programma di cui trattasi, relativo all'anno scolastico 2011-2012;

VISTO il provvedimento in esame, pervenuto il 20 gennaio 2012, con nota protocollo n. 944 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome nella medesima giornata, con nota protocollo n. 304, che contiene la nuova Strategia nazionale per la realizzazione della IV annualità del Programma "Frutta nelle scuole";

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria tecnica, tenutasi il 26 gennaio 2012, favorevoli al testo ministeriale presentato, confermati in sede di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella seduta del 26 gennaio 2012;

VISTI gli esiti favorevoli di questa Conferenza espressi dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

## SANCISCE INTESA

sul Programma "Frutta nelle scuole" di cui alla Strategia nazionale in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione – Anno scolastico 2012 – 2013.

Il Direttore Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ENZY SECULAR S

II Presidente Dr. Pjero Gnudi

marllog